COMUNE DI MARZABOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE NR. 623
del 23/09/2023

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA : 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" - CUP: G51F22007210006

FIRMATO
IL RESPONSABILE
LEONI EROS

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE NR. 623 DEL 23/09/2023

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Unione dei comuni dell'Appennino bolognese

Comune di Marzabotto

Determinazione a contrarre per l’acquisizione di beni e servizi per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità”

Misura : 1.3.1 “Piattaforma digitale nazionale dati”

CUP: G51F22007210006

CIG: A0108FFF52

Soggetto attuatore: Comune di Marzabotto

Sede: Piazza XX Settembre, n. 1 40043 - Marzabotto (BO)

PEC: comune.marzabotto@cert.provincia.bo.it

Coordinamento tecnico: Servizio informatico associato dell’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese

Responsabile unico del procedimento (RUP): Eros Leoni

IL RESPONSABILE

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;:
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare le disposizioni concernenti l'istituzione del Fondo di rotazione recante le risorse finanziarie per l'attuazione del Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza – PNRR;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito nella legge 1° luglio 2021, n. 101 recante: "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- il D.Lgs 31 marzo 2023 , n. 36;

Premesso che:

- il Comune di Marzabotto (in seguito "Comune") risulta aggiudicatario del finanziamento PNRR finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU a valere sull'avviso "Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 1 - Componente 1 – Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" - Misura 1.3.1 "Piattaforma digitale nazionale dati" - Comuni (Ottobre 2022)" (da ora in avanti "Avviso") con decreto di approvazione n.152 - 2 / 2022 – PNRR - 2023 del Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- gli investimenti della Missione 1 – Componente 1, Investimento 1.3, Misura 1.3.1 "Piattaforma digitale nazionale dati" sono a rendicontazione *lump sum*, legata esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi e i progetti sono costruiti sulla base di soluzioni standard con importo prefissato;
- il progetto, basato sulla soluzione standard dell'avviso, prevede l'erogazione di API nel Catalogo API PDND da parte del Comune e quindi lo sviluppo di sistemi e servizi in maniera interoperabile, nonché l'esposizione per ogni servizio delle relative API, conformemente alle Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni: "Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati", adottate da AgID con determinazione n. 679 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 26 del 3 febbraio 2022, riguardanti i servizi afferenti l'Avviso
- in accordo con l'Allegato 2 dell'Avviso, che definisce gli obiettivi sulla base della fascia di abitanti, per l'erogazione del contributo il Comune dovrà pubblicare sul Catalogo API di PDND un numero di API pari a 2.
- con deliberazione di Giunta Comunale nr 47 del 23/3/2023 il Comune ha individuato il Responsabile del Servizio informatico associato (SIA), nonché componente dell'Ufficio associato per la transizione digitale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese, quale Responsabile Unico del Progetto de quo;

Premesso che:

- nell'ambito del progetto basato su soluzione standard, il Comune ha pertanto necessità, nel rispetto di quanto previsto dal cronoprogramma di progetto, di acquisire tutti i beni e i servizi necessari per l'erogazione di 2 API nel Catalogo API PDND, come sopra specificato
- con deliberazione di Giunta Comunale nr 47 del 23/3/2023, il Comune ha incaricato l'Unione, tramite l'Ufficio associato per la Transizione digitale e il Servizio Informatico Associato, a svolgere un ruolo di coordinamento nella gestione di tutte le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli avvisi;

- per i principi di efficacia e di efficienza risulta ottimale seguire un percorso il più possibile omogeneo tra i Comuni dell'Unione per raggiungere gli obiettivi della candidatura all'Avviso;
- il Comune, con il supporto dell'Ufficio associato per la Transizione digitale e il Servizio Informatico Associato dell'unione, ha analizzato i casi d'uso suggeriti dal DTD e ANCI e individuato il caso di maggior interesse nelle "*API geografiche*"
- il Comune gestisce le informazioni geografiche con lo strumento informatico WebSIT, della ditta Ambito s.r.l., P.I. 02858921204, sede in via della Canapa,54 - 44042 Cento (FE), a cui è stato affidato il servizio dal SIA dell'Unione, nell'ambito dei progetti di digitalizzazione da essa curati, in forza della delega delle funzioni ICT attuata con la delibera di consiglio comunale n. 7 del 26/2/2014;
- lo strumento WebSIT è diffuso ed utilizzato su tutti i Comuni dell'Unione;
- le API prescelte per l'erogazione su PDND sono elencate nella tabella sottostante

Categoria	**Descrizione servizio**	**Sistema di gestione**
API geografiche	Numeri civici	WebSIT di Ambito srl
API geografiche	Stradario	WebSIT di Ambito srl

Visto:

- l'art. 50 del D.Lgs 31 marzo 2023 , n. 36, che elenca le modalità con le quali le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, e tra queste quella identificata in lettera b) *"affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- l'art. 17 del D.Lgs 31 marzo, n. 36, ai sensi del quale "*1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale.*"
- la determinazione num. 358 del 30/6/2023 del SIA dell'Unione, che affida il servizio di gestione del sistema informatico territoriale alla ditta Ambito s.r.l.;
- che il sistema WebSIT di Ambito srl è uno dei sistemi più diffusi sul

territorio della Regione Emilia-Romagna per la gestione dei dati geografici e che è quindi chiamato a partecipare ai processi di integrazione gestiti nell'ambito dei progetti del territorio dell'Emilia Romagna
- che la ditta Ambito s.r.l. ha accuratamente eseguito i servizi precedentemente affidati

Considerato che:
- la ditta Ambito srl si è resa disponibile a fornire i beni e i servizi necessari, che comprendono la fornitura del sistema e dei servizi in modo conforme alle richieste degli avvisi PNRR e alle successive specifiche, oltre a tutte le operazioni di attivazione e configurazione dei servizi che garantiscano l'esercizio del sistema e il rispetto dei livelli di servizio fino al 31/12/2026.
- la spesa è interamente finanziata a valere sulle risorse PNRR precedentemente richiamate;
- la circolare AgID n.2 del 24 giugno 2016, che, precisando la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), art. 1, commi 512-517, indica l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni, per procedere all'acquisizione di beni e servizi informatici, di "*ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione*"

Visto:
- lo schema di contratto allegato al presente atto

Richiamati inoltre:
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";
- Il Decreto-legge 16 luglio 2020 n 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n 120 e segnatamente l'articolo 1 comma 2 e 3 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni);
- le "Linee guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare" approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità del 7 dicembre 2021, pubblicate in Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, in attuazione dell'art. 47 del DL n. 77/2021 (come novellato dalla legge di conversione n. 108/2021);

- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto MEF 6 agosto 2021, "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do not significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, il rispetto dei diritti al lavoro delle persone disabili e del superamento dei divari territoriali (art 47 DL 77/2021);
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi; per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Ritenuta pertanto la propria competenza a procedere in merito;

Visto:

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il bilancio di previsione del Comune 2023-2025;
- il D.Lgs 31 marzo 2023 , n. 36

DETERMINA

Di attivare, per le motivazioni di cui in parte narrativa, la procedura di Trattativa diretta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, per l'acquisizione dei beni e dei servizi per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 1 – Componente 1, Investimento 1.3, Misura 1.3.1 "Piattaforma digitale nazionale dati", con la ditta Ambito s.r.l., P.I. 02858921204, sede in via della Canapa,54 - 44042 Cento (FE), con la cifra presunta di € 8.785,41, iva esclusa

Di approvare il contratto allegato al presente atto e tutta la documentazione a questo allegata, da includere nella Trattativa diretta per la sottoscrizione

Di attivare tutti i controlli e le richieste di dichiarazioni e/o documentazione per verificare i requisiti necessari all'affidamento

Di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del t.u. enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n.267), che:

- il fine e l'oggetto che con il contratto si intendono perseguire sono evidenziati nella premessa del presente provvedimento;
- Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata, secondo quanto previsto dal Regolamento del Comune;
- la scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, il cui ricorso è giustificato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 31 marzo 2023 , n. 36 e da quanto evidenziato nelle premesse del presente provvedimento;
- i requisiti di carattere generale sono quelli previsti dall' art. 94 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023;
- costituiscono clausole essenziali del contratto il rispetto dei seguenti obblighi:
  - i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, il principio di pari opportunità e inclusione lavorativa, l'obbligo di protezione e valorizzazione dell'occupazione giovanile, l'occupazione femminile e del superamento dei divari territoriali (art 47 DL 77/2021);
  - gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione

progettuale il logo dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
    - gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi, per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
- il CUP è G51F22007210006
- il CIG è A0108FFF52
- con successivo provvedimento si procederà all'impegno di spesa;

Di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non necessitando del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, e verrà pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune per 15 giorni consecutivi.

<logo comune>

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Unione dei comuni dell'Appennino bolognese

Comune di ……..

Contratto di appalto di fornitura di beni e servizi per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità"

Misura : 1.3.1 "Piattaforma digitale nazionale dati"

CUP: ……..

CIG: ……

Soggetto attuatore: Comune di ……..

Sede: ……

PEC: ……..

Coordinamento tecnico: Servizio informatico associato dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese

Responsabile unico del procedimento (RUP): Eros Leoni

Tra

Il Comune di ……..., con sede in …….., C.F. ……., d'ora in avanti "***Amministrazione***", rappresentato per il presente contratto da Eros Leoni, nato a Vergato (BO) il 25/8/1971, in qualità di Responsabile unico del procedimento (RUP), il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione stessa, ai sensi dell'art. 97 e 107 del T.U.E.L. n. 267/2000

e

la ditta …….., con sede in …….., C.F. …….., d'ora in avanti "***Fornitore***", rappresentata da …….., nato a ……., il ……..., in qualità di……..

si conviene quanto segue:

Sommario

TITOLO 1 Finalità e oggetto....4
Art.1 Premesse e finalità....4
Art. 2 Oggetto....4
Art. 3 Disposizioni sui dati....4
A. SICUREZZA DEI DATI....4
Art. 4 Formazione....5
Art. 5 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio....6
Art. 6 Fasi di realizzazione del progetto....6
A. AVVIO DEL SISTEMA....6
B. VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA....6
C. EXIT MANAGEMENT....7
TITOLO 2 Obblighi e condizioni di esecuzione della fornitura....8
Art. 7 Obblighi e condizioni....8
A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL FORNITORE....8
B. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE....8
C. CODICE DI COMPORTAMENTO....8
D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO....9
E. PROPRIETA' DEI PRODOTTI....9
F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE....9
G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA....10
Art. 8 Durata....10
Art. 9 Importo della fornitura....10
Art. 10 Pagamenti e Fatturazione....10
Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari....11
Art. 12 Revisione dei prezzi....11
Art. 13 Modifiche e varianti in corso d'opera....11
Art. 14 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito....11
Art. 15 Subappalto e sub-affidamenti....12
TITOLO 3 Norme specifiche per il PNRR....12
Art. 16 Obblighi derivanti dal PNRR....12

Art. 17 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH).....13
Art. 18 Parità di genere e generazionale.....13
Art. 19 Obblighi per i subappaltatori e i subcontraenti.....14
TITOLO 4 Responsabilità del fornitore.....14
Art. 20 Danni e responsabilità.....14
Art. 21 Garanzie.....14
Art. 22 Penali.....14
Art. 23 Risoluzione.....16
Art. 24 Recesso.....17
TITOLO 5 Disposizioni finali.....18
Art. 25 Definizione delle controversie.....18
Art. 26 Pantouflage.....18
Art. 27 Rinvio alla normativa vigente.....18
Art. 28 Trattamento dei dati personali.....18
Art. 29 Informativa sul trattamento dei dati del Fornitore.....18
Art. 30 Clausole di chiusura.....19

TITOLO 1 Finalità e oggetto

Art.1 Premesse e finalità

1. L'Amministrazione ha presentato istanza di finanziamento in data …….. all'Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PNRR - Missione 1 - Componente 1 – Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" - Misura 1.3.1 "Piattaforma digitale nazionale dati – Comuni – ……... 2022", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, pubblicato sulla piattaforma padigitale2026 (da ora in avanti "Avviso"), a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero ……... Con il presente contratto si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'avviso sopra citato, nell'ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.
2. Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti:
    a. allegato tecnico della misura 1.3.1 "Piattaforma digitale nazionale dati"
    b. accordo per il trattamento dei dati personali
3. Completano le premesse e le finalità quanto stabilito nell'Allegato tecnico qui interamente richiamato e parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto i servizi e/o le forniture (d'ora in avanti solo "***forniture***") candidate dall'Amministrazione all'Avviso, meglio specificate nell'allegato tecnico

Art. 3 Disposizioni sui dati

A. SICUREZZA DEI DATI

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare quanto segue:
    - erogare la soluzione tramite apparati installati presso datacenter ubicati sul territorio nazionale o della Unione Europea (Ai sensi dell'Art. 1, par. 3 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio). Tale ubicazione deve essere chiaramente indicata insieme ad una descrizione delle infrastrutture di cui è composto il datacenter;
    - impedire il trasferimento dei dati in datacenter ubicati in Paesi terzi esterni all'Unione Europea in quanto verrebbe a mancare la possibilità di controllo e verifica da parte del "Titolare del Trattamento dei Dati", dell'Amministrazione, sull'esistenza delle condizioni di adeguatezza e delle garanzie previste dal GDPR da parte del Paese terzo, né per verificare a tutti gli effetti la compliance del CSP (Cloud Service Provider) alla normativa;
    - garantire la continuità operativa della soluzione attraverso la messa in atto di misure, procedure ed apparati finalizzati all'adozione di piani specifici di Business Continuity e di Disaster Recovery;
2. Per una maggiore garanzia della sicurezza dei dati gestiti attraverso la soluzione, l'Amministrazione deve poter avere o eseguire copia integrale e utilizzabile della banca dati.
3. I dati rimangono di proprietà dell'Amministrazione che ne deve tornare in pieno possesso in caso di risoluzione del contratto di servizi.
4. Il Fornitore deve fornire una piena documentazione del DBMS utilizzato dalla soluzione

(descrizione delle tabelle e dei campi e loro relazioni) e provvedere periodicamente all'aggiornamento di tale documentazione.

5. Nel caso in cui al Fornitore subentri altro operatore economico (per scadenza del termine contrattuale, risoluzione, recesso, ecc.), il Fornitore dovrà collaborare con il subentrante per garantire una rapida conversione degli archivi, fornendo al subentrante tutte le informazioni necessarie e facilmente interpretabili ed utilizzabili alla corretta conversione degli archivi. Non devono essere quindi messe in opera possibili strategie di Lock-in e per tale motivo il Fornitore della soluzione in oggetto rilascia una dichiarazione di effettiva disponibilità a favorire la migrazione della intera banca dati dell'Amministrazione in caso di cambio fornitore allegata al presente contratto.
6. Deve essere possibile per l'Amministrazione poter eseguire *dump* periodici della intera banca dati.

Art. 4 Formazione

1. La fornitura comprende anche l'erogazione di attività di formazione così strutturate:
   - attività di formazione specialistica ICT orientata all'amministrazione del sistema;
   - attività di formazione ordinaria per il personale dell'amministrazione che dovrà operare con i nuovi moduli software oggetto della fornitura.
2. Entro 20 giorni dalla stipula del contratto, il Fornitore presenterà un proprio piano generale di formazione suddiviso per i moduli definiti in accordo con il Responsabile di Progetto indicato dall'Amministrazione e nel rispetto delle normative anti COVID-19.
3. Viene considerata come "giornata di formazione" un periodo giornaliero di sei ore.
4. La fruizione delle giornate di formazione sarà concordata compatibilmente con la disponibilità degli uffici comunali rimanendo comunque nei tempi previsti per l'avvio della soluzione.
5. La formazione deve essere erogata presso i locali dell'Amministrazione, a meno di accordi specifici con l'Amministrazione o impedimenti delle normative anti COVID-19 suddette, e deve coprire la totalità delle funzionalità applicative offerte con la soluzione.
6. Le modalità di erogazione della formazione ordinaria dovranno prevedere:
   - Sessioni teoriche con un numero massimo di partecipanti per ciascuna edizione non superiore alle 25 unità;
   - Sessioni pratico-applicative in maniera maggioritaria rispetto al complesso delle ore formative, da svolgere con le modalità tipiche del "training on the job", affiancando direttamente sul posto di lavoro un gruppo di utenti, funzionalmente omogeneo;
   - Moduli formativi, FAQ, tutorial ed un dettagliato manuale utente (tutto in lingua italiana) contestuale alla finestra di lavoro e fruibile on-line (Piattaforma e-learning).
7. Le attività di formazione saranno finalizzate al trasferimento delle competenze in relazione all'amministrazione, alla gestione e alla conduzione operativa delle componenti applicative sopra dettagliate.
8. Il Fornitore mette a disposizione un Responsabile di Progetto che coordinerà, oltre alle attività contrattuali, le attività di formazione, indicando il personale coinvolto nella formazione in relazione ad ogni singolo modulo, e consegnando all'Amministrazione i curricula di tale personale a comprova del possesso di una adeguata professionalità.
9. L'Amministrazione individuerà un Responsabile del Progetto di Informatizzazione e ne darà comunicazione al Fornitore.

Art. 5 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio

1. Per quanto concerne gli obblighi di assistenza, manutenzione e continuità del servizio è fatto rinvio all'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 6 Fasi di realizzazione del progetto

A. AVVIO DEL SISTEMA

1. Nella fase di avvio del sistema il Fornitore dovrà garantire la esatta esecuzione delle prestazioni di seguito elencate: installazione/attivazione della piattaforma presso l'infrastruttura del Fornitore, e formazione, oltre a tutte le operazioni descritte nell'allegato tecnico.
2. La fase di avvio dovrà essere completata secondo il cronoprogramma descritto nell'allegato tecnico e, solo per cause di forza maggiore e dopo autorizzazione del RUP dell'Amministrazione, le attività potranno proseguire oltre tale termine, ma dovranno in ogni caso concludersi due mesi prima della data prevista ai fini della rendicontazione
3. Le attività della fase di avvio dovranno essere svolte ordinariamente durante gli orari di apertura degli uffici. Potranno essere concordati tra le parti interventi da effettuarsi al di fuori degli orari di lavoro e in giorni festivi, nei casi in cui in questo modo si diminuiscano i tempi di fermo degli uffici. Il Fornitore si impegna a rispettare incondizionatamente le indicazioni dell'Amministrazione e tali attività non comporteranno per l'Amministrazione alcun onere aggiuntivo.
4. L'Amministrazione, qualora necessario, si impegna a garantire l'accesso e la permanenza nei locali secondo la pianificazione delle attività concordata con il Fornitore.
5. Le attività di avvio del sistema, così come tutte le attività previste dal presente contratto, non dovranno interrompere le normali attività lavorative svolte dal personale dell'Amministrazione. Deve quindi essere garantita la continuità operativa di tutti gli uffici interessati.
6. Il Fornitore presenterà un piano di attività entro 20 giorni dalla stipula del presente contratto contenente il crono-programma dettagliato delle attività necessarie per mettere a regime l'applicativo. Il piano è approvato dal Responsabile del Progetto incaricato dalla Amministrazione il quale potrà fornire indicazioni alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi.
7. Il Fornitore dovrà avviare la messa in esercizio delle nuove procedure entro la data prevista dal cronoprogramma descritto nell'allegato tecnico.

B. VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

1. All'esito della messa in esercizio del sistema sarà eseguita la verifica di conformità per tutti i sistemi forniti e resi operativi.
2. La verifica di conformità sarà effettuata da un soggetto designato dalla Amministrazione ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 ed è tesa a verificare, per ciascuna applicazione fornita, la conformità alle caratteristiche tecniche descritte nel presente contratto e le condizioni di funzionamento sulla scorta di tutte le funzionalità a cui devono ottemperare i singoli applicativi, coerentemente con quanto contenuto nei documenti di asseverazione pubblicati dal Dipartimento Trasformazione Digitale per la misura in oggetto.
3. Qualora le prove funzionali e diagnostiche indichino anomalie, il Fornitore dovrà eliminarle entro il termine di otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della

comunicazione dell'amministrazione, inviata tramite PEC, nella quale sono indicati i difetti riscontrati e l'invito ad eliminarli.

4. Per quanto la verifica della messa in esercizio del sistema e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'avviso PNRR, è fatto rinvio anche all'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

C. EXIT MANAGEMENT

1. A fine contratto, il Fornitore presterà l'assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi e delle forniture all'amministrazione, coordinandosi, ove necessario o richiesto dall'amministrazione con il nuovo contraente (cd. fase di Exit management).
2. L'Exit Management è finalizzato, da una parte, alla prosecuzione dei servizi contrattualmente previsti, con il mantenimento dei livelli di servizio di cui contratto e, dall'altra, a fornire al personale tecnico indicato dall'Amministrazione tutti gli strumenti e competenze necessarie ad un efficace subentro nei servizi in questione.
3. Per tale ragione, il Fornitore si impegna nei confronti dell'Amministrazione e del Fornitore subentrante a garantire un completo passaggio delle consegne e a fornire tutta la documentazione e il supporto necessari a consentire un agevole avvio del nuovo ciclo di servizio.
4. A tal fine, almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto, il Fornitore trasmetterà alla Amministrazione un piano di subentro. Le attività previste nel piano di subentro dovranno terminare entro la scadenza del termine contrattuale.
5. La fase di Exit Management, disciplinata dal piano di subentro, contempla almeno i seguenti aspetti:
   - fornitura del servizio e delle modalità di garanzia di continuità nella fase di trasferimento;
   - gestione del processo di trasferimento: ruoli, responsabilità, autorizzazioni e risorse da assegnare;
   - definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire al contraente che subentra, nonché la definizione delle altre obbligazioni e penalità previste;
   - trasferimento knowledge base da sistemi di Trouble Ticketing;
   - trasferimento delle nozioni necessarie per il mantenimento degli adeguati livelli sicurezza del sistema informativo;
   - consegna di una copia della banca dati e della relativa documentazione ad intervalli regolari da concordare con l'Amministrazione (almeno ogni sei mesi e/o a semplice richiesta dell'Amministrazione durante tutta la validità del contratto)
6. Il piano di subentro dovrà inoltre disciplinare i seguenti aspetti:
   - fase di programmazione del passaggio di consegne;
   - predisposizione e raccolta della documentazione per il passaggio di consegne (procedure, report, strumenti, ecc.);
   - riunione preparatoria con il personale tecnico dell'Amministrazione;
   - fase di affiancamento;
   - consegna dei dump e della documentazione per il passaggio di consegne;
   - effettuazione degli incontri finalizzati al passaggio delle consegne;
   - training on the job (affiancamento) del personale subentrante per consentire la prosecuzione dei servizi senza significativi decadimenti di qualità.

TITOLO 2 Obblighi e condizioni di esecuzione della fornitura

Art. 7 Obblighi e condizioni

A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL FORNITORE

1. Al fine di attuare, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto, il Fornitore designa, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un Responsabile di Progetto, il quale avrà specifico compito di rappresentare ed impegnare il Fornitore per tutte le attività inerenti alla fornitura della soluzione oggetto di affidamento.
2. Il Responsabile di Progetto del Fornitore sarà l'unico interlocutore e referente del Responsabile di Progetto dell'Amministrazione (RUP) e dei suoi assistenti ogni qualvolta si presentino problematiche relative alla fornitura.
3. Il Fornitore dovrà anche comunicare i nominativi del personale tecnico di riferimento per i vari moduli che fanno parte della soluzione proposta. Tale personale indicato dovrà avere conoscenze specifiche relativamente alla gestione dei moduli a cui sono preposti.

B. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna anche a:
   - effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente contratto.
   - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati).
   - osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione.
   - comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
   - fornire un recapito cellulare del Responsabile di Progetto.
   - comunicare all'Amministrazione un indirizzo di PEC attraverso il quale l'Amministrazione potrà inviare comunicazioni ufficiali al Fornitore, incluse contestazioni e reclami.

C. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
2. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamato può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il

fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

E. PROPRIETA' DEI PRODOTTI

1. Il Fornitore resterà proprietario delle soluzioni software utilizzate per l'erogazione del servizio richiesto.
2. Le informazioni contenute nella banca dati del servizio resteranno di proprietà dell'Amministrazione.
3. Restano altresì di proprietà dell'Amministrazione i documenti elettronici versati in conservazione

F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore). L'eventuale utilizzo all'interno della soluzione offerta di software di terze parti è ammessa purché il fornitore ne possegga regolari licenze d'uso. Resta inteso che gli oneri sono a carico del Fornitore.
2. Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà darne avviso al Fornitore, utilizzando l'indirizzo PEC fornito dallo stesso, entro 180 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.
3. In tal caso, sarà obbligo del Fornitore intervenire in giudizio o in ogni altra sede, tenendo indenne e manlevata l'Amministrazione rispetto ad ogni possibile conseguenza pregiudizievole.

4. Fermi, in ogni caso, gli obblighi del Fornitore di risarcire il danno subito dall'Amministrazione, nonché di corrisponderle il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ove con sentenza (anche non definitiva) o con accordi transattivi, venga inibito l'uso, da parte dell'Amministrazione, della soluzione hardware/software oggetto di gara o di parti di essa per violazione di brevetto o altro diritto di proprietà industriale di terzi, il Fornitore dovrà, a proprie spese, a scelta insindacabile dell'Amministrazione ed entro il termine da essa assegnato, alternativamente:
   - procurare ad essa il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
   - sostituire o modificare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione, così da eliminare l'accertata violazione.

G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 8 Durata

1. La durata del contratto del contratto è definita dal crono-programma e dalle garanzie riportate nell'allegato tecnico.

Art. 9 Importo della fornitura

1. L'importo del contratto è di euro …….. IVA esclusa.

Art. 10 Pagamenti e Fatturazione

1. La fatturazione dell'importo contrattuale avverrà secondo il crono-programma e i criteri indicati nell'allegato tecnico
2. Le fatture dovranno necessariamente recare il CUP e il CIG (visibile nella testata del presente documento) e dovranno essere intestate al RUP del progetto. Le fatture elettroniche andranno inoltrate al codice ufficio del servizio di fatturazione dell'Amministrazione, che si trova sul portale *indice PA*

3. Si precisa che nelle fatture dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU – Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” – Misura 1.3.1 “Piattaforma digitale nazionale dati”.
4. Il pagamento dell’importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.
5. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 12 Revisione dei prezzi

1. La durata del contratto è inferiore all’anno solare e non si applica quindi nessuna clausola sulla revisione dei prezzi

Art. 13 Modifiche e varianti in corso d’opera.

1. Le modifiche e le varianti in corso d’opera sono ammesse alle condizioni di cui all’Art.120 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. Deve comunque rimanere garantito il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Avviso PNRR.
2. L’Amministrazione si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto:
   - la facoltà di richiedere al Fornitore di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’Art.120, comma 9, D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
   - limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di prorogare il Contratto ai sensi dell’Art.120, comma 10, D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.

Art. 14 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Per le ipotesi di cessione di crediti si applica quanto previsto dall’Art. 204 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

Art. 15 Subappalto e sub-affidamenti

1. Il Fornitore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

TITOLO 3 Norme specifiche per il PNRR

Art. 16 Obblighi derivanti dal PNRR

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza e pertanto dovrà:
   - osservare le indicazioni di cui all'Art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il rispetto del principio di "*Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm*" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nella misura specificata dall'Art. 17 del presente contratto;
   - rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
   - rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);
   - garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.
2. Il Fornitore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dall'Amministrazione, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.
3. Il Fornitore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare l'Amministrazione da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.
5. Il Fornitore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 17 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)

1. In base alla previsione del Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022 recante "*Modifica dell'Allegato 4 (DNSH) degli Avvisi, pubblicati sulla Piattaforma PA digitale 2026, a valere sull'Investimento 1.2 e sulle Misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 della Missione 1 Componente 1 del PNRR a titolarità del Dipartimento per la trasformazione digitale*", e al conseguente "*Allegato 4 - Aggiornamento dicembre 2022 NON APPLICABILITA' M1C1 1.3 - 1.4*" che richiama la Circolare del 13 ottobre 2022 "*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*" della Ragioneria Generale dello Stato, le parti danno atto che per le misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 e 1.4.5 non è necessaria la compilazione delle Checklist DNSH.

Art. 18 Parità di genere e generazionale

1. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. Il Fornitore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione

giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Art. 19 Obblighi per i subappaltatori e i subcontraenti

1. Il Fornitore si obbliga a far rispettare ai subappaltatori e ai subcontraenti i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nella misura specificata dall'Art. 17 del presente contratto e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021.

TITOLO 4 Responsabilità del fornitore

Art. 20 Danni e responsabilità

1. Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente contratto.
2. Il Fornitore solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, all'Amministrazione ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente diffuse dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Art. 21 Garanzie

1. In relazione all'importo del contratto e alla comprovata solidità del fornitore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non richiedere garanzia definitiva, nel rispetto del art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

Art. 22 Penali

1. La penale per inadempimento viene disciplinata come segue:
    - l'inadempimento sussiste quanto il Fornitore non esegue esattamente, in tutto o in parte, le obbligazioni assunte; l'inadempimento è tale anche se non assume il

carattere della definitività;
- la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno;
- rimane comunque risarcibile, indipendentemente ed autonomamente rispetto alla penale come sopra convenuta, il danno ulteriore causato da dolo o colpa grave del soggetto obbligato;
- presupposto per l'applicazione della penale è l'imputabilità dell'inadempimento al debitore, rimanendo esclusa la sua applicazione laddove l'inadempimento derivi da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore;
- in caso di inesattezza dell'adempimento, la penale è comunque dovuta nella misura come sopra fissata, salva diversa valutazione da effettuarsi d'accordo tra le parti o, in mancanza, l'eventuale riduzione ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile;
- la penale è dovuta, a seguito del verificarsi degli eventi sopra descritti, anche in difetto di formale costituzione in mora del debitore;
- a seguito del verificarsi dell'inadempimento come sopra descritto la penale è immediatamente esigibile e da tale momento decorreranno, sulla medesima penale come sopra quantificata, gli interessi moratori sin d'ora determinati ai sensi dell'Art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

2. In caso di ritardo, la penale è quantificata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale; l'accettazione della prestazione tardiva non fa venir meno il diritto alla penale.
3. Le penali per il mancato rispetto dei livelli di servizio sono definite nell'allegato tecnico.
4. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal Titolo 3 (obblighi specifici per il PNRR) si applicano le seguenti disposizioni:
   - In caso di violazione dell'obbligo di produrre la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zerovirgolasei per mille) sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere comporta inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
   - In caso di violazione dell'obbligo di produrre la certificazione di cui all'art. 47, comma 3-bis del D.L. n. 77/2021, è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zerovirgolasei per mille) sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
   - In caso di mancato rispetto della quota minima del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è prevista l'applicazione di una penale pari all'1 per mille (in lettere uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni punto percentuale non rispettato.
5. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021, l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e contestualmente alla comunicazione ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità, dei rapporti e delle relazioni di cui all'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis del D.L. 77/2021.

6. Ai sensi dell'art. 47 comma 9 del D.L.77/2021 i rapporti e le relazioni di cui ai commi 2,3 e 3 bis del medesimo articolo 47 saranno altresì pubblicati sul profilo Amministrazione Trasparente dell'Amministrazione.

Art. 23 Risoluzione

1. Costituiscono condizioni di risoluzione di diritto o clausola risolutiva espressa le seguenti cause:
   - il mancato rispetto dei termini di intervento e consegna beni;
   - la consegna di beni di qualità inferiore rispetto a quelli forniti come campione;
   - il mancato adeguamento agli obblighi di conformità della fornitura del servizio;
   - nel caso in cui sia stato verificato che l'Operatore economico non esegue la prestazione con le modalità stabilite nel presente contratto;
   - la mancata sostituzione dei beni affetti da vizi o il mancato rimborso o riparazione degli stessi;
   - la reiterata violazione delle norme del presente contratto;
3. in caso di collaudo della fornitura costituisce motivo di risoluzione l'esito negativo per più di 2 tentativi di collaudo. Resta inteso che, comunque, il mancato collaudo comporta l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, che potrà essere riassorbita dalla penale complessiva maturata a causa del ritardo ove la penale complessiva sia maggiore delle penali maturate a causa di mancata accettazione; il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori della ditta fornitrice).
2. Sono cause di risoluzione espressa del contratto l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, previo espletamento delle procedure ivi indicate.
3. Qualora l'Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o pec all'indirizzo PEC del fornitore.
4. È, in ogni caso, motivo di risoluzione espressa
   - l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000;
   - la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
   - il mancato avvio dell'esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile unico del procedimento;
   - il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti dell'Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010;
   - il ritardo grave nell'adempimento della fornitura
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora le

piattaforme e/o gli applicativi messi a disposizione comportino l'impossibilità di realizzazione dell'oggetto negoziale o risultino inadatti alla loro destinazione; diversamente può chiedere l'eliminazione dei difetti a spese dell'Operatore economico o la riduzione del prezzo (ex artt. 1668 e 2226 c.c.).

Art. 24 Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC, nei casi di:
   - giusta causa;
   - mutamenti di carattere organizzativo dell'Amministrazione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni;
   - reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
   - ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi effettivamente eseguiti, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali con modalità tali da garantire tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Amministrazione o causare interruzioni di funzioni e servizi.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi del presente articolo, l'Amministrazione ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore tramite PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2 del Codice.

TITOLO 5 Disposizioni finali

Art. 25 Definizione delle controversie

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 26 Pantouflage

1. Il Fornitore dichiara di ben conoscere l'Art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto "pantouflage – revolving doors".

Art. 27 Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento al D.lgs., n. 36 del 31 marzo 2023 -"Codice dei Contratti Pubblici", al Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.P.R. n. 207 del 10/10/2010 nelle sue parti attualmente in vigore, al D.M. 07/03/2018 n. 49, al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le Leggi e Norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri, al Codice delle Leggi Antimafia D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, alle altre Norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di Legge in vigore.

Art. 28 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. L'Amministrazione, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento.
4. Il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016," del trattamento dei dati personali in relazione all'erogazione delle forniture nel quadro dell'esecuzione del contratto con il titolare, ai patti e alle condizioni di cui all'allegato "Accordo per il trattamento di dati personali" al contratto.

Art. 29 Informativa sul trattamento dei dati del Fornitore

1. Per la esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Fornitore all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE

2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si precisa quanto segue:

2. Finalità del trattamento - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
    - I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente contratto e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
    - Categorie particolari di dati personali (cd. Dati sensibili di cui all'art. 9, comma 1, Regolamento UE 2016/679): i dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";
3. Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4. Diritti del Fornitore - Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del Contratto ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
5. Si precisa, altresì, che l'Amministrazione dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Art. 30 Clausole di chiusura

1. L'Amministrazione consegna, se richiesto ai sensi di legge, al Fornitore il Documento Unico di Valutazione del Rischio (DUVRI), ai sensi dell'Art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008, dove sono evidenziate le possibili interferenze con l'operatività degli uffici dell'Amministrazione e le principali prescrizioni da osservare a garanzia della sicurezza di tutto il personale (allegato al presente contratto)
2. Il Responsabile della sicurezza informatica e accessibilità dei dati dell'Amministrazione è il Responsabile del Servizio informatico associato.
3. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
4. Ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte mediante comunicazioni via PEC.
5. Il Fornitore è informato delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di comportamento adottati dell'Amministrazione, impegnandosi al pieno rispetto di quanto stabilito, consapevole che la violazione può dar corso alla risoluzione del contratto.
6. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del Fornitore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.
7. Il contratto è registrato solo in caso d'uso. Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad IVA, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, le

Parti chiederanno che la registrazione del presente atto abbia luogo a tassa fissa, nonché tutte le altre agevolazioni di legge.

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore approva specificatamente le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette, esaminate ed inteso il loro contenuto:
Art. 3 Disposizioni sui dati; Art. 7 Obblighi e condizioni; Art 14 Divieto di cessione del contratto / cessione del credito; Art 15 Subappalto e sub-affidamenti; Titolo 3 Norme specifiche per il PNRR; Titolo 4 Responsabilità del fornitore; Art 25 Definizione delle controversie

Sono allegati al contratto:

1. Allegato tecnico
2. Allegato Accordo per il trattamento di dati personali

<logo comune>

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Unione dei comuni dell'Appennino bolognese

Comune di ……..

ALLEGATO Tecnico al

Contratto di appalto di fornitura di beni e servizi per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità"

Misura : 1.3.1 "Piattaforma digitale nazionale dati"

CUP: ……

CIG: ……..

Soggetto attuatore: Comune di ……

Sede: ……

PEC: ……

Coordinamento tecnico: Servizio informatico associato dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese

Responsabile unico del procedimento (RUP): Eros Leoni

Sommario

Art.1 Contesto di riferimento....3
Art. 2 Oggetto....3
A. DESCRIZIONE....4
B. CARATTERISTICHE FUNZIONALI RICHIESTE....5
C. CRONOPROGRAMMA E GARANZIE....6
D. FATTURAZIONE....6
Art. 3 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio....6
A. ASSISTENZA E MANUTENZIONE (Service Level Agreement)....6
B. MANUTENZIONE CORRETTIVA....7
C. MANUTENZIONE ADEGUATIVA....7
D. MANUTENZIONE SISTEMISTICA....8
E. MANUTENZIONE EVOLUTIVA....8
F. DISPONIBILITA' DEL SERVIZIO....9

Art.1 Contesto di riferimento

Il comune di …….., da ora in avanti “Comune” o “Amministrazione”, si trova nelle condizioni di seguito descritte, che l’appaltatore con la formulazione dell’offerta dà atto di ben conoscere e di aver tenuto presente, in ogni loro aspetto, nella sua formulazione.

Art. 2 Oggetto

L’obiettivo che il contratto intende perseguire è la trasformazione digitale nel contesto della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea all'interno dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.3. “Dati e interoperabilità”, parte della Misura 1.3.1. “Piattaforma Digitale Nazionale Dati”.

La “Piattaforma digitale nazionale dati” (PDND) è la piattaforma definita all’articolo 50-ter, comma 2 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 cui i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD si avvalgono al fine di favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali nelle banche dati a loro riferibili nonché la condivisione dei dati con i soggetti che hanno diritto di accedervi in attuazione dell’articolo 50 del CAD per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini e delle imprese. I processi di accreditamento, indentificazione e autorizzazione; le modalità con cui i soggetti interessati danno seguito alle reciproche transazioni; le modalità di raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e altre transazioni effettuate sono determinate dalle “Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati”, adottate da AgID con determinazione n. 679 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 26 del 3 febbraio 2022. PDND favorisce l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Il livello di interoperabilità proposto da PDND è attuabile mediante l’accreditamento, l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e la conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate per il suo tramite.

In riferimento al paragrafo 4.9 delle Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate da AgID, una API è definita come: “Un insieme di procedure, funzionalità e/o operazioni disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l’espletamento di un determinato compito.”.La definizione di e-service si trova, invece, nelle Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni adottate da AgID. In breve, si tratta di un servizio digitale realizzato da un soggetto aderente alla PDND, attraverso l’implementazione delle necessarie API conformi alle Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e alle Linee Guida Tecnologie e standard per assicurare la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici, per assicurare ai soggetti aderenti alla PDND l’accesso ai dati e/o l’integrazione di processi. PDND realizza la componente unica e centralizzata prevista dalle Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni, che assicura agli enti Erogatori la registrazione e la pubblicazione dei propri e-service, agli enti Fruitori la consultazione degli e-service pubblicati

Il CAD art. 64-bis comma 1 indica che gli enti progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in maniera interoperabile ed espongono per ogni servizio le relative API. Una API, come indicato nei paragrafi precedenti, fornisce a un programmatore informatico un insieme di strumenti specifici per l’espletamento di un determinato compito.

L’oggetto del presente contratto è l’erogazione di API nel Catalogo API PDND da parte del Comune e quindi lo sviluppo di sistemi e servizi in maniera interoperabile, nonché l'esposizione per ogni servizio delle relative API volte a fornire un insieme di strumenti specifici per l’espletamento di sviluppi informatici e informativi da parte di terzi attraverso accordi di servizio, conformemente alle Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni: “Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati”, adottate da AgID con determinazione n. 679 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 26 del 3 febbraio 2022, riguardanti i servizi afferenti l’Avviso 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022, pubblicato su piattaforma padigitale2026 in data 20/10/2022

Nella tabella sottostante si riporta l’elenco dei servizi che il Comune intende erogare su PDND e il sistema informatico che gestisce il dato

Categoria	**Descrizione Servizio**	**Sistema di gestione**
……..	……..	……..
……..	……..	……..

Il servizio dovrà essere reso in modalità REST API e dovrà essere messo in produzione attraverso un descrittore OpenAPI 3 contenente il dettaglio di tutti gli endpoint che lo compongono. Per ogni endpoint andranno indicati tutti gli HTTPS methods implementati. Il formato del descrittore dovrà essere JSON o YAML.1

A. DESCRIZIONE

Il servizio oggetto dell’affidamento ha come obiettivo il setup e l’utilizzo di sistemi software il più possibile interoperabili e aperti che garantiscano elevate possibilità di integrazione e interazione e che consentano di rispondere in maniera più efficiente agli obblighi previsti dalle normative, consentano di rendere più snella ed efficace l’azione amministrativa del nostro Ente, consentano di rendere trasparente l'attività e maggiormente interattivo il rapporto con l’esterno, la connessione tra diversi applicativi anche se forniti da terzi, avviando contestualmente un processo di razionalizzazione complessiva della spesa ed innalzando la qualità dei servizi erogati. La pubblicazione da parte di AGID del “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2022-2024”, che individua tra gli elementi principali della trasformazione al digitale principi quali “Cloud First”, “Once Only” e “interoperabilità” rafforza ulteriormente la direzione intrapresa e cioè quella di dotarsi di sistemi informatici che scongiurino la ripetizione e il reinserimento di documenti, anagrafiche e contenuti già gestiti e resi disponibili da sistemi e soggetti terzi sia interni che esterni al Comune.

Il Servizio richiesto comprende anche le seguenti attività:

- Effettuare l’upload delle chiavi e dei certificati necessari alla comunicazione con PDND, come indicato nei manuali operativi “PDND Interoperabilità” disponibili su PagoPA Docs;
- Pubblicare le API corredate di:
  - attributi di accesso al servizio, come indicato nel manuale utente
  - documentazione tecnica (yaml)
  - documentazione sui requisiti di sicurezza per l’accesso.
- Effettuare attività di UAT (Test di Accettazione) in ambiente di Test;
- Una volta superate le attività di Test nella piattaforma di Test, pubblicare le API in piattaforma di produzione ripercorrendo tutti i passi effettuati per la piattaforma di Test.
- Formazione all’uso delle procedure del personale sia tecnico che operativo;

- Assistenza erogata tramite servizio di helpdesk di primo e secondo livello;
- Manutenzione del software: correttiva, di adeguamento normativo e di manutenzione sistemistica della piattaforma applicativa presso il Data Center in cloud per tutta la durata contrattuale e il cui costo dovrà essere incluso nel corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio;

B. CARATTERISTICHE FUNZIONALI RICHIESTE

Le caratteristiche funzionali richieste sono di seguito elencate.

1. Il sistema informativo implementato dalla soluzione deve tendere all'interoperabilità attuale e futura con i diversi applicativi mettendo a disposizione connettori, API e services E2E quando invocati da altri applicativi;

2. Deve essere possibile ridurre gli errori, le perdite di informazioni e i tempi di ricerca dei documenti, rendendo semplice rapida ed efficace la consultazione e la gestione di archivi e documenti attraverso un sistema di dematerializzazione dei procedimenti, con l'obiettivo finale di eliminare gli archivi cartacei;

3. Devono essere fornite tutte le attività di modellazione e/o personalizzazione di documenti e modelli in fase d'avviamento.

4. Deve essere adottato un sistema di accounting che mantenga log dettagliati degli accessi degli operatori e delle operazioni effettuate;

C. CRONOPROGRAMMA E GARANZIE

I servizi dovranno essere tutti integrati ed erogati entro il …….. Il processo di integrazione ed erogazione dei servizi si intende concluso con esito positivo nel momento in cui vengono pubblicate ed attivate dalla PA le API nel Catalogo API della PDND secondo i criteri descritti nelle "*Linee Guida per i Soggetti attuatori individuati tramite avvisi pubblici a Lump sum*", pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale - Unità di missione PNRR, e in particolare nell'"*Allegato 5 - Completamento delle attività e verifiche tecniche Avvisi 1.3.1*". L'evidenza del completamento di tali attività sarà riscontrabile interrogando appositi servizi della PDND che restituiranno, per ogni Comune, il nome ed il numero di API presenti nel Catalogo.

L'attività del fornitore dovrà comprendere la fornitura del sistema e dei servizi in modo conforme alle richieste degli avvisi, delle linee guida e alle successive specifiche oltre a tutte le operazioni di attivazione e configurazione dei servizi che garantiscano l'esercizio del sistema e il rispetto dei livelli di servizio fino al 31/12/2026.

D. FATTURAZIONE

La fatturazione dell'importo contrattuale avverrà a seguito della asseverazione della conformità tecnica e del conseguimento degli obiettivi prefissati da parte del soggetto incaricato da DTD.

Art. 3 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio

A. ASSISTENZA E MANUTENZIONE (Service Level Agreement)

Il Fornitore, nel periodo di riferimento del contratto, dovrà garantire opportuna assistenza funzionale tramite gli strumenti e secondo i modi di seguito individuati:

- Help Desk di primo livello tramite ticketing Web o e-mail o Call center telefonico, per usufruire dell'assistenza sulle procedure. Il sistema dovrà consentire di contattare il servizio di assistenza attraverso la compilazione di una form preimpostata con la quale inoltrare, mediante la rete internet, la richiesta, oppure attraverso un indirizzo e-mail dedicato o attraverso un Call center telefonico. Del ticket aperto deve essere data contezza tramite un invio di e-mail sia all'indirizzo del richiedente sia ad un indirizzo e-mail fornito dall'Amministrazione.

- Il Fornitore indicherà i contatti da dove sarà possibile accedere al servizio di richiesta di intervento.

- Il servizio di help desk di primo livello dovrà essere raggiungibile 24 ore al giorno per sette giorni la settimana e per 365 giorni l'anno. L'help desk dovrà dare riscontro alla presa in carico della segnalazione di un disservizio con l'apertura di un trouble ticket entro un'ora dalla segnalazione, fornendo all'Amministrazione il numero del ticket aperto. Il Fornitore dovrà interfacciarsi costantemente con l'Amministrazione durante le fasi di lavorazione di un trouble ticket, aggiornandolo sull'avanzamento dei lavori necessari alla risoluzione del disservizio segnalato, concordando preventivamente eventuali interventi presso le sedi dell'Amministrazione stessa e formalizzando tempestivamente la proposta di chiusura del ticket.

- Help Desk di secondo livello, erogato tramite assistenza telefonica. Per risolvere rapidamente problematiche tecniche o ottenere supporto informatico o qualora i ticket aperti con l'help desk non diano risposte entro le SLA convenute (descritte di seguito) è necessario, da parte del Fornitore, mettere a disposizione tecnici specializzati che garantiscano assistenza Help Desk telefonica per tutti i settori dell'Amministrazione. Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle ore18.00 per tutta la durata del contratto.

- Il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione uno o più numeri telefonici da contattare per ottenere l'assistenza di secondo livello.

Tutti i moduli oggetto della fornitura si intendono coperti da manutenzione per tutto il periodo di contratto e di garanzia.

B. MANUTENZIONE CORRETTIVA

La manutenzione correttiva comprende tutte le attività volte alla diagnosi e quindi alla rimozione delle cause e degli effetti del malfunzionamento delle procedure e dei programmi in esercizio, comunque verificatesi (ad es · blocco della applicazione/funzione, differenze tra l'effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, come previsto dalla documentazione, o comunque determinato dai controlli che vengono svolti durante l'attività degli utenti), garantendo nei tempi previsti il completo ripristino delle funzionalità degli applicativi oggetto dell'appalto anche attraverso attività di supporto on-site.

Sono altresì oggetto di interventi di manutenzione correttiva i malfunzionamenti derivanti da difetti (errori presenti nel software, latenti finché non rilevati, che danno luogo a malfunzione) presenti nel codice sorgente e non rilevati durante il ciclo di sviluppo, collaudo e test della specifica applicazione.

Per malfunzioni derivanti da difetti non imputabili al software applicativo ma ad errori tecnici, operativi (utilizzo scorretto dell'applicativo) o ad altre componenti tecnologiche infrastrutturali (ad es ˙ software di base, d'ambiente, rete) i servizi di manutenzione correttiva dovranno comunque assicurare un valido supporto all'attività diagnostica sulla causa della specifica malfunzione, la cui soluzione è comunque demandata ad altre strutture.

C. MANUTENZIONE ADEGUATIVA

La manutenzione adeguativa deve comprendere tutte le attività di manutenzione volte ad assicurare la costante aderenza degli applicativi alla evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d'ambiente) ed include in maniera indicativa ma non esclusiva:

1. Assicurare che le componenti software/firmware siano quelle dell'ultima release disponibile sul mercato e dei sistemi e dei moduli già realizzati, collaudati e in produzione, nel caso di modifiche e aggiornamenti normativi;

2. Adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni al numero utenti, miglioramenti delle performances, aumento delle dimensioni delle basi dati, etc.);

3. Costante allineamento delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell'ambiente tecnologico della soluzione, come ad esempio l'innalzamento dei livelli di software di base (cambi di versione dei SO) o l'introduzione di nuove apparecchiature, in un contesto generale di compatibilità con l'esistente, o l'introduzione di nuovi prodotti o modalità di gestione del sistema;

4. Migrazioni di piattaforma;

5. Adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti organizzativi, nuove disposizioni di legge, regolamenti, direttive in ambito nazionale o sovranazionale da effettuarsi nei tempi utili affinché il sistema informativo sia sempre a norma e consenta agli uffici la normale e completa erogazione dei servizi ad essi afferenti;

Relativamente agli interventi di manutenzione adeguativa a seguito di nuove disposizioni di legge e/o regolamenti e/o direttive in ambito nazionale o sovranazionale, si precisa che comunque il Fornitore, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell'ente è tenuto a:

1. Tenersi aggiornato sulle modifiche di normativa;

2. Darne comunicazione alla Stazione Appaltante;

3. Realizzare entro i termini stabiliti per legge gli interventi in questione, precisando che in tale fattispecie la mancata realizzazione dei necessari interventi di manutenzione adeguativa è in ogni caso responsabilità del Fornitore, a cui si potranno addebitare le penali per mancata consegna nei termini (che in mancanza di comunicazione esplicita da parte della Stazione Appaltante sono quelli stabiliti dalla normativa) oltre ad eventuali risarcimenti del danno nei confronti della Stazione Appaltante;

4. Tali interventi di manutenzione adeguativa saranno totalmente a carico del Fornitore;

D. MANUTENZIONE SISTEMISTICA

L'assistenza sistemistica deve essere finalizzata alla completa gestione dei sistemi del Fornitore (fisici e/o in ambiente virtualizzato) intesi ciascuno nel complesso della propria architettura funzionale e delle relative banche dati, alla prevenzione, al monitoraggio ed alla risoluzione di tutte le problematiche, nessuna esclusa (business continuity).

Deve assicurare la continuità operativa ed il mantenimento ottimale delle performance di tutte le componenti l'infrastruttura IT (sistemi, sottosistemi, applicazioni e servizi) attraverso attività tecnico sistemistiche riguardanti il software di base, d'ambiente, virtualizzato, i database.

E. MANUTENZIONE EVOLUTIVA

La manutenzione evolutiva comprende le variazioni nella configurazione del sistema che il Comune decide di attuare durante il periodo del contratto. Le variazioni che richiedono la riscrittura di parti sostanziali del sistema saranno valutate a parte.

F. DISPONIBILITA' DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente affidamento dovranno essere erogati nel pieno rispetto dei livelli di servizio di seguito descritti.

Per livello di servizio si intende una misura (o combinazioni di misure, o condizioni contrattuali) che rappresenta, nella erogazione del servizio, il grado di soddisfacimento dei requisiti del committente, rispetto a determinate caratteristiche attese.

Ai fini del presente contratto definiremo come "livello di disponibilità del sistema" la disponibilità dei servizi erogati attraverso API.

Il sistema dovrà garantire un livello di disponibilità, calcolato su base mensile, maggiore o uguale al 99,5%; ai fini di limitare i disagi agli utilizzatori ed all'utenza, la ditta dovrà applicare tutte le soluzioni tecniche ed organizzative disponibili "allo stato dell'arte" per evitare interruzioni improvvise del servizio o di parte delle funzionalità all'interno "dell'orario lavorativo giornaliero".

Le attività di manutenzione programmata dovranno avvenire all'infuori dell'orario lavorativo giornaliero e dovranno essere pianificate e comunicate agli enti con almeno 48h di preavviso.

Le attività di manutenzione urgenti dovranno essere comunicate agli enti con il maggior anticipo possibile e comunque almeno 2h prima dello svolgimento delle stesse; dovranno inoltre essere svolte, se possibile, all'infuori dell'orario lavorativo giornaliero e comunque concordate con gli enti interessati.

In caso di totale o parziale non funzionamento, la ditta dovrà porvi rimedio nel rispetto delle condizioni minime indicate nella tabella seguente, che pone in relazione le attività oggetto del contratto, le condizioni di servizio ed i valori di soglia di riferimento.

I valori di soglia si riferiscono ai minuti o ore lavorative dalla data e ora di comunicazione del problema ai canali di Call Center del Fornitore di servizi o di rilevamento dei problemi stessi da parte del Fornitore.

Attività	Soglia di riferimento	Penale
Disponibilità del sistema	99,5% su base mensile	1% del valore del contratto ogni decimo di punto percentuale oltre la soglia
Risposta del servizio di primo livello	10 minuti dalla prima chiamata	1% del valore del contratto ogni 10 minuti oltre la soglia
Ripristino delle funzionalità e risoluzione in caso di problema bloccante	Ripristino delle funzionalità entro 30 minuti dalla prima chiamata e correzione entro 120 minuti dalla diagnosi	1% del valore del contratto ogni 10 minuti oltre la soglia
Ripristino delle funzionalità e risoluzione in caso di problema non bloccante	Ripristino delle funzionalità entro 60 minuti dalla prima chiamata e correzione entro 240 minuti dalla diagnosi	1% del valore del contratto ogni 10 minuti oltre la soglia

L’Amministrazione si riserva di non esigere le penali nei casi in cui lo ritenga opportuno.

ALLEGATO

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l'Ente e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

1. Premesse

(A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3. Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

3.4 L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid con la circolare n. 2/2017[1].

3.7 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy dell'Ente in materia di privacy e sicurezza informatica

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

[1] http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A02399002000101100001&dgu=2017-04-04&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-04&art.codiceRedazionale=17A02399&art.num=1&art.tiposerie=SG

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

9. Audit

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente.

9.2 Il Responsabile del trattamento consente, pertanto, all'Ente l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi SubResponsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile del trattamento, e/o i suoi Sub-Responsabili, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

9.3 L'Ente può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli oneri di cui alla Normativa applicabile e al presente Accordo.

9.4 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

9.5 Il rifiuto del Responsabile del trattamento di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione del contratto.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi

a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine

b) istanza ricevuta da soggetti interessati

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri Sub-Responsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali

b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;

d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 commi 4 e 5, l'Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

12.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
- fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

GLOSSARIO

“**Garante per la protezione dei dati personali”:** è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“**Dati personali ”:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“**GDPR” o “Regolamento”:** si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“**Normativa Applicabile”:** si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“**Appendice Security”:** consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“**Reclamo”:** si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“**Titolare del Trattamento”:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“**Trattamento”:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“**Responsabile del trattamento**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

“**Pseudonimizzazione**”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile